

Il ricorso per annullamento



Obiettivo e legittimati passivi

OBIETTIVO

**Garantire legittimità
dell'operato dell'apparato
istituzionale dell'Unione**

LEGITTIMATI PASSIVI

**Tutte le istituzioni e gli organi
dell'Unione europea**

Prevalenza della sostanza sulla forma:
la natura e la forma dell'atto non rilevano
ai fini dell'identificazione degli atti
impugnabili



Due criteri cumulativi:

sono impugnabili solamente gli atti

- **destinati a produrre effetti giuridici vincolanti**
- **definitivi**

**Gli atti
impugnabili**

I motivi di illegittimità (I)

L'art. 263, para. 2, definisce **quattro possibili vizi** implicanti l'illegittimità dell'atto impugnato:

➤ **incompetenza (relativa o assoluta)**

➤ **violazione delle forme sostanziali**

tra queste, alcuni esempi:

- difetto di motivazione (prescritta dall'art. 296 TFUE);
- violazione di un obbligo di consultazione nell'ambito di una procedura decisionale speciale (es. cons. del Parlamento)
- violazione del diritto ad essere ascoltato (nel caso di una procedura volta all'adozione di un atto a portata individuale)

I motivi di illegittimità (II)

- **sviamento di potere:** utilizzo del potere decisionale attribuito all'istituzione o all'organo per un obiettivo diverso rispetto a quello prescritto;
- **violazione dei Trattati e di ogni altra norma relativa alla loro applicazione,** tra queste ultime:
 - principi generali;
 - diritti fondamentali garantiti dalla Carta;
 - norme di diritto internazionale generale e norme di strumenti pattizi conclusi dall'Unione.

I legittimati attivi (I)

L'art. 263 TFUE istituisce una distinzione fra tre categorie di soggetti legittimati:

RICORRENTI
PRIVILEGIATI

RICORRENTI
SEMI-
PRIVILEGIATI

RICORRENTI
NON
PRIVILEGIATI

I legittimati attivi (II)

I RICORRENTI PRIVILEGIATI:

- possono agire in giudizio senza dover dimostrare un interesse ad agire;
- Rientrano in tale categoria gli **Stati membri**, il **Parlamento**, il **Consiglio**, la **Commissione**

I RICORRENTI SEMI-PRIVILEGIATI:

- possono agire in giudizio solamente per salvaguardare le proprie prerogative;
- Rientrano in tale categoria la **Corte dei Conti**, la **Banca Centrale Europea** e il **Comitato delle Regioni** (non il Comitato economico e sociale)

I legittimati attivi (III)

I RICORRENTI NON PRIVILEGIATI:

- Rientrano in tale categoria le **persone fisiche e giuridiche**
- Devono dimostrare la **sussistenza di un interesse ad agire personale, effettivo ed attuale**
- Possono impugnare solamente gli atti:
 - di cui sono destinatari (**atti a portata individuale**);
 - degli atti a portata generale **che li riguardano direttamente ed individualmente**
 - degli **atti regolamentari** che li riguardano direttamente e **che non richiedono alcuna misura di esecuzione**

L'incidenza diretta ed individuale (I)

I concetti di incidenza « diretta » ed « individuale » sono stati chiariti in via giurisprudenziale dalla Corte di giustizia



Incidenza diretta:

→ l'atto produce i propri effetti nella sfera giuridica del privato e non lascia alcun margine di discrezionalità ai destinatari dell'atto stesso incaricati della sua attuazione

(C-386/96 *Dreyfus c. Commissione*, 1998)

L'incidenza diretta ed individuale (II)

Incidenza individuale:

→ cd. *Formula Plaumann*:

Chi non sia destinatario di una decisione [o di un atto in generale] può sostenere che questa lo riguarda individualmente

soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di:

- ***determinate qualità personali, ovvero***
- ***di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.***

(25/62 *Plaumann c. Commissione*, p. 220; C-309/89 *Codorniu*, para. 20)

Gli atti regolamentari

Diversità di regime:

persone fisiche e giuridiche possono impugnare **atti regolamentari che le riguardano direttamente (e non individualmente!)** e che non comportano alcuna misura di esecuzione

- Trattati non definiscono concetto di « atto regolamentare »
- « atto regolamentare » $\neq$ regolamento
- Definizione fornita dalla Corte di giustizia nella causa *Inuit* (C-583/11 P, 2013, para. 12; T-18/10, 2011, para. 56)
è atto regolamentare *qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi*

Il termine di impugnazione

A norma dell'art. 263, para. 6, **il ricorso per annullamento deve essere proposto entro un termine di due mesi, a decorrere:**

- in caso di atti a portata generale: dalla pubblicazione dell'atto;
- in caso di atti a portata individuale: dalla notificazione dell'atto al destinatario;
- in mancanza di pubblicazione o di notificazione: dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto

Gli effetti della sentenza

- **Qualora il ricorso sia accolto:** la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara l'atto impugnato « nullo e non avvenuto » (art. 264 TFUE)

Declaratoria di nullità:

- ➔ con **effetto retroattivo** (*ex tunc*, salvo casi eccezionali di annullamento con effetti limitati nel tempo – *ex nunc*)
- ➔ avente **portata generale** (*erga omnes*)
- ➔ possibile annullamento parziale